



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORELLI-COLAO"**  
**LICEO GINNASIO STATALE "M. MORELLI"**  
**LICEO ARTISTICO "D. COLAO"**  
**Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA**

Cod. meccanografico: VVI5007006  
Cod. fiscale: 96034290799

<http://www.iismorellicolao.gov.it/>



tel. : 0963/41489  
0963/41805  
e-mail: vvis00700g@istruzione.it

## COMPITI DEI REFERENTI DI PRONTO SOCCORSO

Il referente deve:

- prestare soccorso alle persone infortunate; - accertarsi del danno subito e valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente; - porre nella posizione più opportuna l'infortunato ed apprestargli le prime eventuali cure

### E' OPPORTUNO CHE LEI:

- mantenga la calma ed un atteggiamento autorevole;
- concordi il piano di soccorso con le altre figure che si occupano della prevenzione e delle misure di emergenza;
- controlli periodicamente l'effettiva disponibilità e qualità dei presidi di Primo Soccorso; - controlli periodicamente le condizioni e la scadenza dei presidi di Primo Soccorso;
- si adoperi, nell'ambito delle proprie possibilità per l'eliminazione delle condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza;
- avanzi proposte atte a migliorare le condizioni di sicurezza nella nostra scuola. Nel caso che avverta la necessità di chiamare il 118 si ricordi di - predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente;

- fornire già al primo contatto con i soccorritori un'idea abbastanza chiara di ciò che è accaduto; - in attesa dei soccorsi tenere libere le vie di accesso;
- prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto;
- nel caso si preveda il trasporto di un infortunato con auto privata, avvisare il pronto soccorso dell'ospedale dell'arrivo dell'infortunato informandolo sulle condizioni del ferito.

#### **Art. 46. Prevenzione incendi**

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.
2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
  - a) i criteri diretti atti ad individuare:
    - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    - 2) misure precauzionali di esercizio;
    - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
    - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
  - b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.
5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni

direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

### **COMPITI DEI REFERENTI ANTINCENDIO**

- Interruzione dell'Energia elettrica dal quadro generale, ove necessario
- Controllo delle operazioni di evacuazione del personale e degli allievi durante le prove di sfollamento
- Attuazione delle misure minime di prevenzione incendi e lotta antincendio con l'utilizzo delle attrezzature disponibili della scuola
- Controllo quotidiano della percorribilità delle vie di uscita, dell'efficienza delle porte di sicurezza e dei mezzi anti-incendio
- Controllo delle operazioni di evacuazione del personale e degli allievi durante le operazioni di sfollamento
- Effettuazione della ricognizione dei locali del settore di appartenenza e segnalazione di guasti, rotture, anomalie alle strutture, agli impianti ed alle attrezzature al Dirigente Scolastico
- Lettura delle etichette di qualunque sostanza o prodotto da utilizzare per finalità didattiche e osservazione scrupolosa delle indicazioni d'uso - Controllo SEGNALETICA sulla sicurezza e segnalazioni di eventuali mancanze e/o distruzioni.